LEGGE DI STABILITA' 2015

IL REGIME FORFETTARIO 2015 PER LE NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE

di Mario Agostinelli

Premessa

Il comma 65 dell'unico articolo della Legge di Stabilità 2015 prevede che il regime forfettario di tassazione, previsto per i contribuenti di minori dimensioni, è applicato con la riduzione di 1/3 (quindi a due terzi) del reddito imponibile forfettariamente determinato, laddove adottato nell'ambito di una nuova attività economica definita da specifiche condizioni.

I contribuenti e consulenti devono prendere confidenza con le meccaniche di applicazione del nuovo regime forfettario e del nuovo regime forfettario delle nuove attività produttive.

Va preliminarmente osservato che, il regime forfettario è regime naturale con applicazione automatica al verificarsi delle condizioni prescritte dalle nuove normative. I contribuenti, naturalmente nel regime forfettario potranno, "Inoltre", fruire di un'ulteriore riduzione nella tassazione ai fini delle imposte dirette laddove soddisfino anche le condizioni prescritte per le "nuove attività produttive".

CONDIZIONI PER LE NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività le cui dimensioni consentono l'accesso al regime forfettario, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare.
- L'attività esercitata non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- Qualora venga proseguita un'attività svolta in precedente da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54 (limiti dei ricavi e compensi per l'accesso al regime agevolato).

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Va osservato che, le condizioni di cui sopra sono richieste unicamente per beneficiare dell'ulteriore agevolazione della riduzione di 1/3 del reddito imponibile nell'ambito della tassazione in applicazione del regime forfettario e non anche per accedere al medesimo regime, le cui condizioni di accesso sono da ricondurre alle previsioni di cui ai commi da 54 a 57 dell'articolo 1 del Decreto.

ATTENZIONE: le condizioni prescritte per le nuove attività produttive sono funzionali unicamente alla fruizione dell'agevolazione della riduzione di 1/3 nella determinazione del reddito imponibile.
Le condizioni di accesso al regime forfettario sono da tenere distinte da quelle per le nuove attività produttive.
Il contribuente che soddisfa entrambe le condizioni di cui sopra potrà fruire della tassazione forfettaria ridotta di 1/3;
Il contribuente che soddisfa solo le condizioni per l'accesso al regime agevolato ma non anche le condizioni per le nuove attività produttive, potrà fruire unicamente della tassazione forfettaria senza alcuna ulteriore riduzione.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

LEGGE DI STABILITA' 2015

CONDIZIONI DI ACCESO AL REGIME FORFETTARIO

CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI SE AL CONTEMPO NELL'ANNO PRECEDENTE:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge (si veda infra l'apposita tabella), diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *c)* e c-*bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *c)*, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro[1].
d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro. (nuova condizione introdotta in sede di approvazione della legge di stabilità)

1 Ai fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Si fa presente che, ai fini della verifica del superamento dei ricavi e dei compensi stabiliti per le diverse attività, quale condizione di accesso al regime forfettario, il comma 55 dell'articolo 1 della legge di stabilità precisa che:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Nella precedente lettera b), è proposto un criterio assolutamente nuovo: i contribuenti, infatti, ai fini della verifica della congruità dei ricavi e dei compensi ai limiti previsti per il regime forfettario, non dovranno fare riferimento al valore dei ricavi o dei compensi prescritto dalla norma con riferimento all'attività prevalente esercitata, ma al valore limite più elevato che la norma prescrive per le diverse attività esercitate.

Pertanto, se il contribuente esercita due attività, l'attività A con ricavi pari ad € 100,00 e l'attività B con ricavi pari ad € 1,00, e la norma prescrive, quale limite dei ricavi per l'accesso al regime forfettario, per l'attività A € 50,00 e per l'attività B € 150,00, il contribuente potrà accedere al regime forfettario perché dovrà fare riferimento al limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate che, per l'esempio proposto è quello dell'attività B (€ 150,00).

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Per la concreta adozione del regime forfettario i contribuenti dovranno tenere conto anche delle condizioni di ESCLUSIONE che si indicano nella seguente tabella:

CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO

NON POSSONO AVVALERSI DEL REGIME FORFETARIO:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, **contemporaneamente** all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni[2].

2 Si rileva che a differenza dal regime dei minimi, il regime forfettario è escluso nel caso in cui l'esercizio dell'attività in forma individuale dell'impresa, arte o professione, è contemporaneo al possesso della partecipazione in società in trasparenza fiscale. Il che vuole dire che, la cessione della partecipazione, come pure tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale in capo al contribuente, avvenute prima dell'inizio dell'attività di impresa, arte o professione in forma individuale consente, in relazione a quest'ultima, la fruizione del regime forfettario.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

LA TASSAZIONE IN SINTESI

Il regime forfettario attribuisce semplificazioni contabili e fiscali.
In sede di prima applicazione i contribuenti dovranno apprezzare la tassazione ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette.
Ai fini IVA, il regime forfettario è equiparato e coincidente con il regime del margine; il contribuente non esercita la rivalsa e non effettua la detrazione dell'IVA, operando quindi e, di fatto, come un consumatore finale.
Ai fini delle imposte dirette si applica un'imposta sostitutiva su una base imponibile determinata forfettariamente in ragione di diverse aliquote di redditività.
In estrema sintesi, per la tassazione forfettaria, si applica la seguente procedura:

PROCEDURA DI TASSAZIONE PER IL REGIME FORFETTARIO
1 – Determinazione dei ricavi e compensi RISCOSSI;
2 – Applicazione della percentuale di redditività e determinazione del reddito imponibile;
3 – Per le nuove attività produttive il reddito imponibile determinato applicando le percentuali di redditività è ridotto di un terzo;
4 – Al reddito imponibile si deducono i contributi previdenziali e assistenziali corrisposti (anche per i familiari di cui all'articolo 12 del TUIR);
3 – Al reddito imponibile netto si applica l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 15%.

LE CONDIZIONI PER LE NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Le condizioni richieste per la tassazione ridotta di 1/3 sono indicate nel comma 65 dell'unico articolo della Legge di stabilità.
Esse, come rappresentato nella premessa, coincidono con quelle di cui al regime dei superminimi e del regime delle nuove attività produttive.
Si propone, quindi, un esame delle condizioni di accesso al regime forfettario per le nuove attività produttive sulla base dei chiarimenti già prodotti dall'agenzia delle entrate con la circolare 17/E/2012.

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

LEGGE DI STABILITA' 2015

1 - REQUISITO COMMA 65, LETTERA A)
MANCATO ESERCIZIO NEI TRE ANNI PRECEDENTI DI UN'ATTIVITÀ ARTISTICA, PROFESSIONALE OVVERO DI IMPRESA ANCHE IN FORMA ASSOCIATA O FAMILIARE

La lettera a) dispone che possono avvalersi del nuovo regime solo i soggetti che nel triennio precedente a quello di inizio della nuova attività non abbiano svolto attività di lavoro autonomo o di impresa in generale, anche se in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore di impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del Tuir.

Limite temporale calcolo

Con riguardo al limite temporale dei "tre anni precedenti" è di assoluta attualità il chiarimento fornito dall'AE con la circolare 17/E/2012, secondo il quale, occorre far riferimento non al periodo di imposta ma alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all'inizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede l'inizio della nuova attività.
In altri termini, un soggetto che ha cessato la precedente attività il 31 maggio del 2011, può senz'altro intraprendere una nuova attività utilizzando il regime in commento, ad esempio nel mese di luglio del 2014, senza dover attendere che siano trascorsi (dal 31 maggio 2009) almeno tre periodi d'imposta completi (ossia senza dover attendere il 1° gennaio 2015).

Socio di SAS – Associato in partecipazione – Socio non di gestione

Si ritiene, come già chiarito con riferimento all'estinguente regime dei minimi, che il requisito di avvio di una nuova attività debba essere verificato sotto il profilo sostanziale e non formale.
Per tale accezione i contribuenti potranno fruire della tassazione ridotta a 2/3 laddove non abbiamo svolto effettivamente un'attività artistica, professionale ovvero di impresa nei tre anni precedenti.

Sulla base di tale interpretazione risultano valide le conclusioni contenute nella circolare 17/E/2012:

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- Nell'ipotesi di un socio accomandante che decida, successivamente, di intraprendere un'attività, andrà riscontrato se nei tre anni precedenti lo stesso abbia svolto o meno un'attività di gestione all'interno della società, ovvero si sia limitato a conferire il solo capitale.
- Nel caso di partecipazione a società inattiva, il predetto limite non opera atteso che manca un'attività di gestione da parte dei soci.
- Non è escluso dalla tassazione forfettaria ridotta l'associato in partecipazione di solo lavoro, atteso che il suo reddito non è qualificabile come reddito derivante dallo svolgimento di una attività artistica o professionale come definita dall'articolo 53, comma 1, del Tuir.

La disciplina in esame va coordinata con quella prevista dal comma 57 lett. d), che esclude l'applicazione del regime forfettario agli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, CONTEMPORANEAMENTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA O LAVORO AUTONOMO, società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico. Tale esclusione è prevista però in relazione alle attività che potrebbero essere svolte nel periodo agevolato e non in riferimento a quanto avvenuto nel triennio precedente, per il quale trova applicazione il requisito del comma 65, lettera a) della legge di stabilità in esame.
Si ritiene che, quanto chiarito con risoluzione n. 146/E del 9 giugno 2009, con riferimento alla causa di esclusione di cui all'articolo 1, comma 99, lett. d), (partecipazione in società in trasparenza fiscale) secondo cui, l'esclusione in trattativa, opera in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d'imposta, eserciti in forma individuale un'attività d'impresa, artistica o professionale e partecipi a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR e ciò anche se nel corso di tale periodo d'imposta, ed in ogni caso prima dell'inizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, la partecipazione venga dismessa, devono intendersi completamente superate.

E' chiaro il tenore letterale della nuova norma secondo la quale l'esclusione dal regime opera unicamente nel caso in cui l'attività di impresa o professione sia esercitata contestualmente e contemporaneamente al possesso di una partecipazione che dia luogo alla tassazione per trasparenza del reddito dell'entità sociale partecipata.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

2. REQUISITO COMMA 65, LETTERA B) PROSECUZIONE DI ALTRA ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTA SOTTO FORMA DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO

Con riferimento al requisito di cui alla lettera b), secondo cui l'attività intrapresa non deve costituire in alcun modo mera prosecuzione dell'attività già svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, si ritengono utili i chiarimenti forniti dall'AE con la circolare n. 8/E del 2001, con la quale è stato chiarito - in relazione al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all'art. 13 della legge n. 388 del 2000 - che l'indagine diretta ad accertare la novità dell'impresa, va effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata.

La preclusione ha finalità antielusive ed è volta ad evitare che si possa fruire del regime forfettario a tassazione ridotta mediante la organizzata successione di attività lavorative modificandone unicamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime.

Si ha una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell'attività precedente.

E' una ipotesi di sostanziale continuità quella di un lavoratore dipendente con qualifica di falegname che intenda iniziare l'attività di imprenditore rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento (si pensi all'ipotesi in cui l'ex datore di lavoro o i clienti dello stesso siano di fatto la parte prevalente dei suoi clienti).

L'agenzia delle Entrate con la circolare 17/E/2012 ha precisato inoltre che:
l'esistenza del requisito in esame va sempre verificata in presenza di attività di lavoro dipendente svolte in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre non precludono l'applicazione del regime forme di lavoro precario come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. Per esigenze di certezza e di semplificazione si ritiene che tale condizione di marginalità sussista tutte le volte che l'attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l'attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio (periodo di osservazione mutuato dalla previsione contenuta nella lettera a)) antecedente l'inizio dell'attività.
In presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa che si siano protratti oltre il limite indicato nel periodo precedente, va invece, verificato che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità con la precedente. Si ritiene che tale continuità non possa mai essere ravvisata nel caso in cui le due attività da porre a confronto vengano svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee. Si pensi, ad esempio, al caso di un medico neurologo lavoratore dipendente che intenda avviare una attività di musicista. Non è, invece, consentito l'accesso al regime se si intende avviare l'attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. E' il caso, ad esempio, di un medico lavoratore dipendente specializzato in ortopedia che voglia avviare una attività di medico libero professionista anche in altra branca della medicina che, però, abbia come bacino di utenza quello in precedenza coperto dalla attività svolta sotto forma di lavoro dipendente e considerando come clienti anche i pazienti che in precedenza curava nell'ambito della attività di lavoro dipendente.
Le argomentazioni appena esposte si ritengono applicabili anche per la condizioni in trattativa.

ATTENZIONE: le condizioni di novità nell'esercizio dell'attività economica sono irrilevanti ai fini dell'applicazione del regime forfettario dovendosi apprezzare unicamente per poter fruire della ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile. Ne deriva che, riprendendo l'esempio proposto dall'Agenzia delle Entrate, il medico lavoratore dipendente specializzato che avvia nel medesimo settore un'attività come libero professionista potrà beneficiare del regime forfettario senza poter fruire della riduzione di 1/3.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

ATTENZIONE: la condizione di novità nell'esercizio dell'attività economica in trattativa si incrocia con la condizione di accesso cui alla lettera d) del comma 54:
I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se, al contempo, NELL'ANNO PRECEDENTE:
d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro. (nuova condizione introdotta in sede di approvazione della legge di Stabilità)

Tale condizione, in ragione dell'interpretazione letterale della norma, deve essere verificata non con riferimento al tempo dell'esercizio dell'attività di impresa o lavoro autonomo ma con riferimento all'anno precedente a quello di accesso al regime forfettario.

Ne dovrebbe, quindi, derivare che il contribuente che nell'anno precedente era unicamente lavoratore dipendente, perfezionando la prevalenza di tale categoria reddituale rispetto a quella riconducibile all'attività di impresa, arte o professione, è sempre escluso dal nuovo regime forfettario a meno che il rapporto di lavoro è cessato ovvero la somma dei redditi (di impresa, dell'arte o professione) e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di euro 20.000,00.
Con riferimento a tale condizioni di accesso l'Agenzia delle Entrate dovrà intervenire per fornire un preciso chiarimento.

Si ricorda, infine, che il Provvedimento del 22 dicembre 2011, relativo al regime dei superminimi, che dà attuazione ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del decreto, aveva disposto, al paragrafo 2, che "La condizione di cui alla lettera b)..., non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà".

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Si ritiene che tale condizione, attualmente non prevista, non possa trovare applicazione per il regime forfettario delle nuove iniziative produttive, mentre, potrà valere ai fini dell'applicazione del regime forfettario (si veda sopra in merito alla condizione di accesso di cui alla lettera d) del comma 54 dell'articolo 1 delle legge di stabilità).

Non impedisce l'accesso alla tassazione ridotta del regime forfettario la circostanza di aver svolto, nell'anno precedente, prestazioni occasionali, perché le stesse, costituendo redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR, non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 53del TUIR.

Si osserva, infine, che la lettera b) prevede che il limite ivi disposto non rileva laddove l'attività in precedenza svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni".

A tal riguardo si ritengono valide le considerazioni di cui alla circolare 17/E/2012 secondo le quali alla pratica obbligatoria prevista per alcune attività professionali possano essere assimilate tutte le attività il cui svolgimento è previsto obbligatoriamente da specifiche disposizioni normative al fine di poter operare in un determinato settore economico-produttivo (ad esempio la pratica obbligatoria richiesta in alcuni settori dell'artigianato).

Nel caso di attività di praticantato svolta aprendo una partita IVA, il contribuente praticante potrà accedere alla tassazione ridotta già al momento della apertura della partita iva (e non dopo il superamento dell'esame di abilitazione), non potendo essere considerato ininfluente ai fini del computo del triennio il periodo di lavoro autonomo svolto da praticante.

Si segnala che il contribuente in regime forfettario potrà essere anche lavoratore dipendente ma, in tal caso, il reddito dell'attività soggetta al regime forfettario dovrà essere prevalente.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

3. REQUISITO COMMA 65, LETTERA C) CONDIZIONI PER IL PROSEGUIMENTO DI UN'ATTIVITÀ D'IMPRESA SVOLTA IN PRECEDENZA DA ALTRO SOGGETTO.

In relazione al requisito in trattativa si evidenzia che, per verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime forfettario, va accertato che l'ammontare dei ricavi conseguiti dal cedente o dal de cuius non sia superiore a quelli di cui alla tabella allegata (si veda sopra). L'indagine deve essere effettuata in relazione al periodo di imposta precedente a quello del riconoscimento del predetto beneficio, per cui, ad esempio, se l'azienda viene acquistata nel corso del 2015 è necessario far riferimento ai ricavi conseguiti nel 2014 ragguagliati ad anno. Ne consegue che, in caso di prosecuzione dell'attività, il cessionario o l'erede possono applicare il regime fiscale di vantaggio solo se in quell'anno il cedente o il de cuius avevano conseguito ricavi in misura inferiore o pari al limite imposto dalla norma in esame.

In ogni caso l'avente causa dovrà tenere conto che:

- il regime forfettario è un regime naturale che trova applicazione al riproporsi delle condizioni di legge;
- che i ricavi riferibili al dante causa e quelli riferibili all'avente causa, relativi all'anno di cessione dell'attività, devono essere considerati cumulativamente per la verifica del superamento del richiamato limite per l'applicazione del regime forfettario nell'anno successivo (aspetto che necessita di una conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Si rammenta che le condizioni esaminate nel presente paragrafo non sono da riferire all'applicabilità del regime forfettario ma alla tassazione ulteriormente ridotta riconosciuta al contribuente che, oltre a soddisfare le condizioni di accesso al regime di determinazione forfettaria del reddito può vantare quelle riconducibili alle nuove attività produttive.

5 gennaio 2015

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente